

PRESENTAZIONE

Il lungo e travagliato *iter* parlamentare e la scelta di ricorrere al voto di fiducia in entrambi i rami del Parlamento hanno lasciato il segno sull'intera legge 23 giugno 2017, n. 103. Non fa dunque eccezione la normativa in tema di impugnazioni: se possibile, anzi, vi si coglie in modo ancora più eclatante la mancanza di una visione sistematica e la scarsa qualità del prodotto legislativo, che ha già dato luogo alle prime incertezze applicative e alle conseguenti decisioni delle Sezioni Unite. Non c'è bisogno della sfera di cristallo per profetizzare che la sequela si arricchirà. Eppure, la manovra non nasce *ex nihilo*, bensì dall'operato di apposite Commissioni ministeriali.

Poco comprensibile, anzitutto, l'idea di varare la riforma dei giudizi d'impugnazione in due tempi. Come si sa, la legge n. 103 del 2017 contiene, accanto a disposizioni immediatamente operative, una delega in materia (art. 1 comma 84 lett. *f-m*), attuata con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11: forse poteva rivestire un senso affidare alla delega l'ambizioso proposito di costruire l'appello come mezzo a critica vincolata, ma, una volta caduta l'opzione, rimane oscuro il motivo del perseverare, in quanto il legislatore avrebbe ben potuto incidere direttamente sulle norme del codice interessate dalla delega e sul d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine alla disciplina delle impugnazioni nel procedimento davanti al giudice di pace. Tuttavia – lo si è detto in esordio – il voto di fiducia ha azzerato qualsiasi miglioramento.

Un altro aspetto che va posto in risalto attiene al circolo non virtuoso del recepimento da parte del legislatore di pronunce delle Sezioni Unite o di indirizzi giurisprudenziali consolidati nella prassi: simili operazioni non sono riuscite oppure hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti. Un esempio della prima evenienza è costituito dalla riscrittura dell'art. 581 c.p.p.: al di là delle osservazioni critiche espresse nel saggio che se ne occupa nel presente volume, l'intento di codificare la pronuncia delle Sezioni Unite Gattelli è clamorosamente fallito, riconsegnando *ex novo* la tematica al diritto vivente. Alcuni scollamenti si possono indivi-

duare altresì nei raccordi fra il nuovo art. 603 comma 3-*bis* c.p.p. e le Sezioni Unite Dasgupta e Patalano: in ogni caso, la formulazione letterale di tale comma ha dato e darà adito al lavoro interpretativo della giurisprudenza. Un esempio della seconda tipologia è offerto dalla limitazione dei motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento (art. 448 comma 2-*bis* c.p.p.): ammesso e non concesso che l'innovazione prelude a un effettivo risparmio di tempo per la Suprema Corte, disincentivando i ricorsi meramente dilatori, l'esclusione di alcune ipotesi di ricorso (vizio di motivazione, nullità assolute, inutilizzabilità patologiche) ne mina la tenuta costituzionale alla luce dell'art. 111 comma 7 della Carta.

Un ulteriore profilo da sottolineare concerne la constatazione che nemmeno le modifiche maggiormente condivise risultano immuni da pecche: così, ad esempio, la reintroduzione del concordato «anche con rinuncia ai motivi di appello» (art. 599-*bis* c.p.p.) mostra indesiderabili sovrapposizioni, circa le esclusioni soggettive e oggettive, con il c.d. patteggiamento allargato, oltre a dettare parametri non cristallini per le linee-guida dei procuratori generali. La soppressione del ricorso personale dell'imputato (artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 c.p.p.) ha dato origine, nel silenzio del legislatore, a una questione relativa alle disposizioni codicistiche ed *extra codicem* che tuttora prevedono per l'imputato (o soggetti a lui equiparati) la possibilità di proporre ricorso, risolta in senso estensivo dalle Sezioni Unite Aiello, che hanno riferito la novità normativa al ricorso avverso qualunque tipo di provvedimento. Passando poi alla rescissione del giudicato (art. 629-*bis* c.p.p.), se da un canto va accolta con favore la competenza funzionale della corte di appello (sottratta alla corte di cassazione, cui era affidata dall'abrogato art. 625-*ter* c.p.p.), qui il legislatore ha affastellato le occasioni perdute, prima fra tutte quella, a forte valenza sistematica, di porre mano alla rivisitazione dell'istituto della c.d. revisione europea, dato che sia quest'ultimo sia la rescissione presentano limitatissimi punti di contatto con la revisione, pur essendo stati innestati nel titolo IV del libro IX, dedicato a questo mezzo straordinario d'impugnazione.

Spigolando tra gli altri cambiamenti che la legge n. 103 del 2017 ha apportato al ricorso per cassazione, pure la nuova lett. *l* dell'art. 620 comma 1 c.p.p. ha dato luogo – al pari del già rammentato combinato disposto degli artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 c.p.p. – a discrepanze interpretative sull'ampiezza del potere discrezionale della Suprema Corte di annullare senza rinvio: investite del quesito, le Sezioni Unite Matrone (la cui motivazione è stata depositata il 24 gennaio 2018) hanno

accolto una lettura ampia della locuzione «statuizioni del giudice di merito», potenziando così le finalità deflative dell'innovazione. Lettura che, come rilevano le stesse Sezioni Unite, dipenderà in concreto dai giudici di merito, investiti di «un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui quali si fondano le decisioni». Una sorta di presupposto “mobile”, che di certo non contribuirà all'uniforme applicazione dell'art. 620 comma 1 lett. *l* c.p.p.

Qualche rilievo va poi speso con riguardo al d.lgs. n. 11 del 2018, sul cui cammino è caduta la “pietra d'inciampo” del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione giustizia del Senato il 22 novembre 2017: si è dovuto attendere fino al 19 gennaio 2018, perché il Consiglio dei ministri approvasse in esame definitivo il testo del decreto, accogliendo in via minimale le suddette osservazioni. Senza soffermarsi su tutte le modifiche, la maggior parte delle quali concerne l'appello (in un'ottica di deflazione soggettiva e oggettiva), va perlomeno segnalata la deficitaria tecnica legislativa emergente da quelle inserite nell'art. 595 c.p.p.: né un valido ausilio per risolvere i dubbi dell'interprete sull'odierno appello incidentale proviene dalla Relazione illustrativa che accompagna l'articolato.

Venendo alla struttura del volume, la composita morfologia dell'intervento novellatore ci ha indotti a suddividerlo in tre parti. La prima, dedicata alla legge n. 103 del 2017, è a sua volta ripartita in due sezioni: l'una, comprendente sei saggi, che delinea i ritocchi alle disposizioni del libro IX del codice di rito, l'altra, composta da due contributi, che tratteggia le innovazioni esterne a tale libro. Da quest'ultimo angolo visuale, si tratta delle impugnazioni contro la sentenza di non luogo a procedere (per ragioni di completezza, il relativo scritto tiene conto anche del d.lgs. n. 11 del 2018, essendo l'art. 428 c.p.p. l'unica norma manipolata da ambedue i provvedimenti) e dei rimedi disponibili per le sentenze di patteggiamento. La seconda parte, riservata al d.lgs. n. 11 del 2018, si articola in due saggi, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli ulteriori innesti sull'appello e sul ricorso per cassazione. Chiude il volume la terza parte, rivolta a un'indagine di taglio comparato.

22 febbraio 2018

I CURATORI

PARTE PRIMA
GLI INTERVENTI
DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103
SUL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I
LE MODIFICHE AL LIBRO IX

I
NUOVI (DISCUTIBILI) PROFILI
DELL'INAMMISSIBILITÀ DELLE IMPUGNAZIONI

di Massimo Ceresa-Gastaldo

SOMMARIO: 1. Manifestazioni fatue. – 2. Dal “decreto Cancellieri” alla “riforma Orlando”. – 3. Superfetazioni normative nell’art. 546 c.p.p. – 4. Il nuovo art. 581 c.p.p. – 5. Ironia della sorte. – 6. Dalla “specificità” alla “idoneità confutatoria” dei motivi di appello? – 7. Il miraggio del riformatore e la (poco rassicurante) realtà.

1. *Manifestazioni fatue.*

«Dato modo alle parti di presentare gravami serî e meditati, ritenni opportuno di esigere che i motivi di tutte le impugnazioni (e non soltanto, come oggi si richiede, quelli del ricorso per cassazione) debbano essere formulati, a pena di inammissibilità, in modo preciso e specifico. Se chi impugna un provvedimento del giudice non sa neppure egli di che cosa precisamente intende lamentarsi, è manifesto che nessun valore può essere dato alla sua impugnazione, che deve considerarsi come una manifestazione fatua, determinata dal solo intento dilatorio. Anche per l’appello, pertanto, occorrerà che si presentino motivi specifici. Ho notato, del resto, che la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione tende manifestamente a restringere l’eccessiva larghezza del codice del 1913, col dichiarare inammissibili almeno i motivi d’appello

troppo generici: tendenza giustificatissima, della quale il progetto non poteva non tener conto»¹.

Tornano d'attualità le parole con cui nel lontano 1929 Alfredo Rocco liquidava, con sbrigativa arroganza, la questione dell'impugnazione generica: con qualche minima variante lessicale, potrebbero leggersi oggi in una nota governativa a commento dell'arrivo in porto del nuovo art. 581 c.p.p.

Il proposito del riformatore del 2017, infatti, è lo stesso di allora: agevolare la selezione dei reclami, irrigidendo i troppo blandi requisiti di ammissibilità codificati, ritenuti incapaci di filtrare le domande pretestuose; e non diverso è il *feeling* del legislatore con la giurisprudenza di legittimità, concentrata, ora come un tempo, sul medesimo obiettivo efficientista.

L'idea di omologare la fisionomia degli atti introduttivi dei (pur assai diversi) giudizi di impugnazione ha radici profonde, rinvigorite negli ultimi anni dai ripetuti solleciti provenienti dal mondo giudiziario che invocava, anzi, ancor più drastici interventi: «sul terreno delle impugnazioni, la salvaguardia di un secondo grado di giudizio pretende doverosamente l'estensione della disciplina dell'inammissibilità *de plano* del gravame, oltre i casi di a-specificità dei motivi di ricorso, anche alle ipotesi di manifesta infondatezza dello stesso. Perché meritino di essere preservati ben tre gradi di giurisdizione, senza che sia avvertita l'opportunità di eliminare l'appello, occorrono seri filtri alle impugnazioni, nel senso di un necessario restringersi dei cerchi concentrici dell'*ordo processus* all'esito di un'attenta e meditata opera di selezione dei ricorsi "ammissibili" (secondo l'istituto di comune matrice europea del c.d. "*leave to appeal*"). Non c'è, in effetti, alcuna ragione perché si debba celebrare un'udienza per un appello afflitto dal vizio di aspecificità o di manifesta infondatezza delle ragioni che lo sostengono: è un lusso che nessun sistema processuale consente»². A garantire la parte da selezioni arbitrarie basterebbero «la competenza specializzata del presidente/consigliere che procede allo spoglio del fascicolo, la deliberazione collegiale in camera di consiglio (non partecipata per evidenti esigenze di

¹ *Relazione a S.M. il Re del guardasigilli on. Alfredo Rocco al progetto preliminare del codice di procedura penale*, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 44.

² *Relazione del presidente della Corte di appello di Milano, dott. Giovanni Canzio, sull'amministrazione della giustizia nel distretto*, Milano, 28 gennaio 2012, p. 70. In termini analoghi anche le relazioni dei tre anni successivi.

economia processuale), l'ordinanza succintamente motivata, la ricorribilità per cassazione per la verifica della correttezza dello scrutinio»³.

Che si tratti di ricorso o di appello, un'impugnazione imprecisa non merita, insomma, l'attenzione del giudice, se non per il tempo strettamente necessario a dichiararla irricevibile.

È d'accordo anche il Consesso dei nove: «l'impugnazione deve (...) esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata, e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto e in fatto»; e ciò vale «non solo [per] i motivi di fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche [per] i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono»⁴.

Al di sotto di questo *standard* – che il massimo Collegio, precursore della novella legislativa, ha fissato nel principio di diritto secondo cui «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»⁵ – siamo di fronte a manifestazioni fatue.

³ *Relazione del presidente della Corte di appello di Milano*, cit., p. 71.

⁴ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Guida al diritto*, 2017 (13), p. 80, con nota di R. BRICCHETTI, *Il dovere di ragionare delle parti coinvolte deve essere reciproco*, *ivi*, p. 90; a commento della decisione v. altresì H. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017 (2), p. 135; M.F. CORTESI, *Il difetto di specificità dei motivi di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Quot. giur.*, 2 marzo 2017; A. MARANDOLA, *A proposito della specificità dei motivi d'appello*, in *www.parolaalladifesa.it*, 2016 (1), p. 17; A. MUSCELLA, *Ammisibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in *www.archiviopenale.it*, 12 marzo 2017, p. 1.

⁵ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit., che in motivazione spiega che «l'affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone (...) in coerenza con l'attuale indirizzo di riforma legislativa, rappresentato dal disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", approvato dalla Camera dei Deputati il 23 settembre 2015», allora «all'esame del Senato (Atti Senato, n. 2067), diretto, fra l'altro, alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie».

Occorre allora, in un'ottica del genere, innalzare il livello qualitativo delle domande di giustizia, per sbarrare gli accessi abusivi alla giurisdizione; e appunto con questo intento l'art. 1 comma 55 legge 23 giugno 2017, n. 103, sostituisce l'art. 581 comma 1 c.p.p., ove ora si legge che «l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

Fa *pendant*, quanto a consistenza delle giustificazioni decisorie, l'art. 1 comma 52 legge n. 103 del 2017 che, mediante la sostituzione della lett. e dell'art. 546 comma 1 c.p.p., ridisegna il profilo contenutistico della motivazione della sentenza, esigendo «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

2. Dal "decreto Cancellieri" alla "riforma Orlando".

La prima delle due norme non nasce con il disegno di legge d'iniziativa governativa del 2014⁶. I ministri proponenti miravano infatti ad

⁶D.d.l. presentato il 23 dicembre 2014 dal Ministro della giustizia (Orlando) di concerto con il Ministro dell'interno (Alfano) e con il Ministro dell'economia e delle finanze (Padoan), *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, in *Atti Camera, XVII leg., Disegni di legge e relazioni, Documenti*, stampato n. 2798.

un obiettivo più impegnativo, che avrebbe “assorbito” il profilo dell’inammissibilità degli appelli genericamente motivati.

Nella convinzione che la soluzione corretta per restituire efficienza ed efficacia al secondo grado di giudizio non fosse l’introduzione di nuovi “filtri”, ma un più profondo intervento sull’ambito devolutivo del mezzo⁷, si puntava a «modifica[re] radicalmente la disciplina del giudizio di appello», con una direttiva di delega orientata «ad una diversa configurazione dell’istituto, trasformandolo in uno strumento di impugnazione a critica vincolata ai motivi tassativamente indicati dalla legge»⁸.

La paternità della creatura normativa che, invece, innesta nell’art. 581 c.p.p. i nuovi parametri formali della dichiarazione di impugnazione va attribuita alla “Commissione Canzio”⁹.

⁷ È la tesi propugnata nella *Relazione del primo presidente della Corte di cassazione, dott. Giorgio Santacroce, sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014*, Roma, 23 gennaio 2015, p. 22: «insistere sulla predisposizione di “filtri” non aiuta il sistema a crescere»; «i “filtri”, come dimostra l’esperienza, non sono uno strumento di semplificazione, né hanno una funzione acceleratoria, anzi assai spesso si risolvono in un’irragionevole dispersione di risorse»; occorrerebbe, invece, «trasformare la struttura dell’appello, abbandonando il modello di “mezzo di gravame a motivi illimitati” e optando per un modello costruito intorno a un predeterminato elenco normativo delle censure proponibili». Dell’idea di limitare la cognizione del giudice di appello ai soli motivi proposti, legalmente predeterminati, anziché ai capi o ai punti della decisione cui i motivi si riferiscono, si discute da tempo anche in dottrina; v., da ultimo, la proposta di M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell’appello*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, 2013, p. 290, mirata a «ricostituire l’appello nell’alveo di giudizio destinato al controllo della decisione impugnata, nel tentativo di reciderne l’inveterata percezione di strumento *omnibus*, proponibile per qualsivoglia ragione, in sostanziale spregio al principio della devoluzione parziale».

⁸ *Relazione al d.d.l. C. n. 2798, in Atti Camera, XVII leg., Disegni di legge e relazioni*, p. 8. Il criterio direttivo proposto (art. 25 comma 1 lett. b) prescriveva al delegato di «prevedere la proponibilità dell’appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione».

⁹ Già nella proposta di articolato di legge delega elaborata dalla “Commissione Riccio” (Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, presieduta dal prof. Giuseppe Riccio, istituita con d. interm. 27 luglio 2006), compariva una previsione analoga in tema di specificità dei motivi d’impugnazione, riferita peraltro non già a tutti i mezzi di impugnazione, ma solo all’appello: «prevedere che l’appello, anche del pubblico ministero, debba enunciare, specificamente ed a pena di inammissibilità, i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, le prove di cui si deduce l’omessa assunzione ovvero l’omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie, e i motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto

Benché il tema delle impugnazioni non figurasse tra quelli che nel 2013 il ministro Cancellieri, guardasigilli del primo governo della XVII legislatura, aveva elencato nel decreto istitutivo della Commissione incaricata di procedere al «riesame della (...) normativa processuale penale»¹⁰, sin dal suo insediamento la delegazione di esperti aveva comunque deciso di metter mano alla disciplina dei rimedi processuali¹¹, ritenuta in larga misura insoddisfacente, soprattutto con riguardo all'appello, additato quale principale «responsabile» dell'inefficienza della giurisdizione¹². Un giudizio, questo, invero decisamente ingeneroso nei con-

che sorreggono ogni richiesta» (direttiva n. 90.2). Anche la norma dedicata ai requisiti della sentenza discende dal «progetto Riccio»: «previsione che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con riferimento: a) alla indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze oggetto della imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla colpevolezza, alla punibilità, alla determinazione della pena e della misura di sicurezza, alla responsabilità civile derivante dal reato, nonché all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali; b) alla enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie acquisite in ordine a ciascuno dei punti della decisione di cui sopra» (direttiva n. 25.1).

¹⁰ Il d.m. 10 giugno 2013, con cui è stata costituita la Commissione di studio in tema di processo penale, presieduta dal dott. Giovanni Canzio, fa infatti riferimento alla «necessità di procedere ad un riesame della vigente normativa processuale penale con riferimento all'assetto dell'attività di indagine preliminare, al ruolo ed alla funzione del G.I.P., al riequilibrio delle posizioni delle parti, all'applicazione delle misure cautelari e al potenziamento dei riti alternativi e di ogni altro istituto comunque collegato anche con riferimento alla normativa sostanziale».

¹¹ La Commissione ministeriale, infatti, non si è ritenuta vincolata dall'indicata previsione del decreto (v. nota precedente), tanto è vero che, pur dichiarando di muoversi «sulla scorta delle puntuali indicazioni contenute nel decreto ministeriale di costituzione», già nella sua prima seduta plenaria deliberava «di procedere alla ricognizione e alla individuazione dei settori del processo penale che presentano le più forti criticità nelle prassi applicative e necessitano dei più urgenti e mirati interventi legislativi»; e quindi «di dividersi in quattro sottocommissioni», tra cui appunto quella dedicata alle impugnazioni, guidata dallo stesso dott. Canzio, cui era affidato «il compito di elaborare le conseguenti proposte di modifiche normative» (v. *Commissione Ministeriale per il processo penale, Relazione conclusiva*, in *Dir. pen. cont.*, 27 ottobre 2014).

¹² Osserva un autorevole esponente dell'accademia in seno alla commissione ministeriale, che «l'appello è da sempre considerato l'anello più problematico della sequenza procedimentale sia nei sistemi inquisitori, sia in quelli accusatori, senza per questo escludere quelli misti. Ritenuto responsabile dell'allungamento dei tempi di definizione della vicenda processuale, non appare in linea né con le istanze autoritarie, né con la logica dell'oralità, né con entrambe nella composita articolazione delle sue scadenze»:

fronti di un istituto che, viceversa, ha storicamente svolto – e continua egregiamente a svolgere – l'essenziale funzione di garantire l'affidabilità del sistema, contribuendo a ridurre sensibilmente il rischio dell'errore giudiziario¹³, come del resto attestano in modo inconfutabile le statistiche giudiziarie, che registrano valori di *reversal rate* decisamente importanti nelle nostre corti di appello¹⁴.

Ad ogni modo, «razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie»¹⁵ costituivano il primario obiettivo del progetto normativo, che si sviluppava lungo due direttrici. Da un lato, quella volta a rendere più severo il vaglio formale degli atti di parte, valorizzando «l'onere di specificità dei motivi dell'impugnazione», in raccordo con la «costruzione di un modello legale della motivazione in fatto della decisione di merito»; dall'altro, quella indirizzata allo snellimento della procedura deliberativa preliminare, con una «disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» che affidasse la relativa decisione, anche d'ufficio e senza formalità, al giudice *a quo*¹⁶.

La proposta confluiva solo in parte, come si è detto, nel disegno di

così G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, 2016 (1), p. 95. Secondo G. DI PAOLO, *L'art. 546 comma 1 lett. e: verso un nuovo modello normativo di motivazione "in fatto" della sentenza penale?*, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Cedam, 2017, p. 242, l'appello penale sarebbe «ormai diventato (per il carico di lavoro delle corti distrettuali e per la lunghezza del secondo grado di giudizio) uno dei punti dolenti del sistema giudiziario».

¹³ Per qualche ulteriore spunto sul tema, sia pur in chiave di sintesi, cfr. eventualmente, di chi scrive, la voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, *Annali*, III, 2010, p. 11, soprattutto per gli ulteriori, necessari riferimenti bibliografici.

¹⁴ V., ad esempio, i dati della Corte di appello di Milano nel periodo luglio 2013-giugno 2014, in *Relazione del presidente della Corte di appello di Milano, dott. Giovanni Canzio, sull'amministrazione della giustizia nel distretto*, Milano, 24 gennaio 2015, p. 29, che registravano una percentuale di riforma dei provvedimenti appellati pari al 55% (su 9.334 processi definiti in appello, solo in 4.245 casi si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado); analogamente per il periodo 2015-2016, con riforme nel 49% dei casi (su 8.445 processi definiti): v. *Relazione del presidente della Corte di appello di Milano, dott.ssa Marina Anna Tavassi, sull'amministrazione della giustizia nel distretto*, Milano, 28 gennaio 2017, p. 34.

¹⁵ *Commissione Ministeriale per il processo penale, Relazione conclusiva*, cit. Annota G. SPANGHER, *La riforma Orlando*, cit., p. 95, a proposito dell'appello, che si sarebbe «optato per una rivisitazione funzionale» dell'istituto «nell'impossibilità d'una sua "soppressione"».

¹⁶ *Commissione Ministeriale per il processo penale, Relazione conclusiva*, cit.

legge governativo presentato alla Camera nell'inverno del 2014¹⁷; ma già nel testo approvato dall'Assemblea l'autunno seguente¹⁸, in concomitanza con l'abbandono del proposito più ambizioso, l'articolato veniva fedelmente riallineato alle indicazioni dettate dalla "Commissione Canzio"¹⁹.

Nel successivo passaggio in Commissione giustizia al Senato cadeva la proposta interpolativa dell'art. 591 c.p.p.²⁰; viceversa, la previsione desti-

¹⁷ Il d.d.l. C. n. 2798 non riproduceva la previsione relativa alla forma delle impugnazioni elaborata dalla "Commissione Canzio"; recepiva invece letteralmente le disposizioni in tema di requisiti formali della sentenza, all'art. 16, e di dichiarazione dell'inammissibilità, all'art. 17 comma 2, ove si prevedeva di inserire un nuovo comma all'art. 591 c.p.p.: «1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inoservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo»; lo stesso art. 17 comma 2 provvedeva inoltre all'adeguamento del secondo comma dell'art. 591 c.p.p., premettendovi le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato».

¹⁸ Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 24 settembre 2015: v. *Atti Senato, XVII leg., Disegni di legge e relazioni, Documenti*, stampato n. 2067.

¹⁹ Soppressa la previsione dell'art. 25 comma 1 lett. b (v. *supra*, nota 8), faceva ingresso nel testo approvato dalla Camera (art. 21 d.d.l. S. n. 2067, cit.) la norma sostitutiva dell'art. 581 c.p.p., nella versione formulata dalla "Commissione Canzio", che sarebbe poi restata immutata nei successivi passaggi parlamentari. Nell'occasione, si interveniva sulla previsione relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 comma 1-bis c.p.p.), espungendo dal testo le parole «se mancano i motivi»; sulla modifica v. M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015, p. 3.

²⁰ L'idea di (tornare ad) affidare al giudice *a quo* la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione veniva duramente criticata nel corso dei lavori parlamentari; nella *Relazione di minoranza* svolta dall'on. Ferraresi, in *Atti Camera, XVII leg., Disegni di legge e relazioni, Documenti*, stampato n. 2798, 370, 372, 373, 408, 1285, 1604, 1957, 1966, 1967, 3091-A-bis, p. 14, si metteva in evidenza come «in definitiva, quello dell'ammissibilità dell'impugnazione non può ragionevolmente essere un giudizio affidato al giudice che ha emesso il provvedimento, non potendosi eliminare ogni residuo di discrezionalità: è alto il rischio che il giudice possa approfittare dei margini di scelta tra diverse soluzioni per erigere una difesa (del tutto autoritaria) della propria decisione». Severo anche il giudizio espresso nel *Documento dell'Unione delle Camere penali italiane per la Commissione giustizia del Senato*, in *www.camerepenali.it*, ove si censurava la «previsione del vaglio di inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice *a quo*

nata ad incidere sull'art. 581 c.p.p. (accanto a quella incaricata di riscrivere l'art. 546 comma 1 lett. e c.p.p.) restava immutata nel testo unificato²¹, per essere quindi trasposta nel "maxiemendamento" governativo²² approvato con il doppio voto di fiducia del Senato e della Camera, divenuto legge.

3. Superfetazioni normative nell'art. 546 c.p.p.

Rispetto alla previgente formulazione delle due norme modificate, le differenze sono oggettivamente consistenti, ancorché l'effettiva portata innovativa, al di là delle intenzioni chiaramente emergenti dai lavori preparatori, non sia semplice da individuare.

Quanto alla motivazione della sentenza, si assiste ad un sostanziale trapianto nella nuova lett. e dell'art. 546 comma 1 c.p.p. di due disposizioni generali in tema di prova.

Immutati il richiamo alla sobrietà espositiva («la sentenza contiene (...) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata») e l'obbligo di enunciare «le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», scompare invece il riferimento alla «indicazione delle prove poste a base della decisione stessa», sostituito, chissà perché, dalla «indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati».

La formula è ricalcata da quella contenuta nell'art. 192 comma 1 c.p.p. («il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei ri-

(...) non solo in linea di principio (posto che si tratta di un istituto già delineato nell'abrogato codice inquisitorio, nel quale, peraltro, poteva trovare una giustificazione perché l'impugnazione era articolata in forma bifasica, con la dichiarazione di impugnazione prima e la presentazione dei motivi poi), ma anche perché si tratta di un inutile appesantimento di lavoro delle cancellerie e per i giudici di merito, chiamati a compiere un lavoro che verrà nuovamente effettuato dal giudice *ad quem*».

²¹ Testo unificato proposto dalla Commissione giustizia del Senato comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2016, in *Atti Senato, XVII leg., Disegni di legge e relazioni, Documenti*, stampato n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A.

²² Trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 15 marzo 2017: v. *Atti Camera, XVII leg., Disegni di legge e relazioni, Documenti*, stampato n. 4368.

sultati acquisiti e dei criteri adottati»), e da essa appare davvero indistinguibile.

Che non occorresse duplicarla, innestandola nel testo dell'art. 546 c.p.p., è pacifico. Nessun dubbio è mai sorto, né poteva sorgere, sulla complementarità delle due disposizioni²³, entrambe preziose per consentire alla motivazione di svolgere la sua essenziale funzione di rimedio contro l'arbitrio²⁴: l'una mirata a richiedere l'esplicitazione dei fatti probatori che sorreggono la decisione (in stretta correlazione con l'obbligo di giustificare la ritenuta inattendibilità di quelli contrari), l'altra necessaria per «rendere esplicito anche il canone di argomentazione utilizzato per arrivare alla affermazione della sussistenza del fatto imputato»²⁵.

Che fosse poi opportuno, con la pedissequa riproduzione dell'una, cancellare l'altra indicazione normativa, appare quantomeno dubbio: l'elisione è probabilmente innocua²⁶, ma il quadro normativo risulta nel complesso peggiorato, inutilmente ridondante e, allo stesso tempo, impoverito.

La seconda parte della disposizione si incarica di specificare che i motivi della decisione (là dove indicano i risultati acquisiti e i criteri adottati ed enunciano le ragioni della ritenuta inattendibilità della prova contraria) dovranno avere riguardo, oltre che alla qualificazione giuridica (punto 1 seconda parte), ai diversi fatti oggetto di prova *ex art.* 187 c.p.p., riferiti a imputazione (punto 1 prima parte), punibilità, determinazione della pena e della misura di sicurezza (punto 2), responsabilità civile (punto 3), vicende processuali (punto 4)²⁷.

²³ Per tutti V. GREVI, *Prove*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, VIII ed., Cedam, 2016, p. 300.

²⁴ E. AMODIO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, 1977, p. 208. Sottolinea V. GREVI, *Prove*, cit., p. 300, che «l'obbligo di motivazione dei provvedimenti, se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento del giudice (costringendolo a rendere ragione della "razionalità" dell'itinerario mentale seguito per giungere alla decisione), dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento».

²⁵ E. AMODIO, voce *Motivazione*, cit., p. 208.

²⁶ Nel richiedere al giudice di motivare la decisione rappresentando i «risultati acquisiti», la norma sembra ancora sottintendere la necessaria indicazione delle prove poste a fondamento della decisione, ossia dei fatti probatori dai quali quei risultati scaturiscono.

²⁷ Per G. SPANGHER, *La riforma Orlando*, cit., p. 94, quest'ultimo riferimento risulta «molto significativo», «in relazione a quanto disposto dal cpv. dell'art. 187 c.p.p.», va-

Anche qui siamo di fronte al travaso nella lett. *e* dell'art. 546 comma 1 c.p.p. del contenuto di una disposizione generale in tema di prova. La «elencazione dei “fatti” suscettibili di diventare oggetto dell'accertamento probatorio», chiaramente finalizzata a delimitare il «perimetro del *thema probandum*»²⁸, viene ripetuta, a mo' di promemoria per il decisore.

Vien da pensare che l'aggiunta sia stata ritenuta di qualche utilità, più che per ribadire sul piano didascalico l'obbligo del giudice di non valicare i confini tracciati dall'art. 187 c.p.p.²⁹, per fornire una sorta di compendio dei contenuti della decisione³⁰ finalizzato, nell'intenzione del legislatore, soprattutto ad agevolare il lavoro delle fasi successive³¹, a partire dal controllo sulla “specificità” delle doglianze.

L'esplicito richiamo dei compilatori alla funzione di ideale raccordo

lendo ad escludere che si possa «ritenere sufficiente – come già oggi, peraltro – la mera deduzione dell'invalidità, richiedendosi la dimostrazione dei suoi presupposti e l'indicazione degli effetti, così da sostanziare il diritto alla norma violata».

²⁸ V. GREVI, *Prove*, cit., p. 289.

²⁹ Secondo L. SURACI, *Le disposizioni generali sulle impugnazioni*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Orlando*, Pacini Giuridica, 2017, p. 231, «l'intervento novellistico attuato sull'art. 546 c.p.p. tende a ridimensionare il processo di progressivo allontanamento, per mano giurisprudenziale, dallo schema motivazionale delineato dal legislatore»; lo stesso Autore, peraltro, riconosce che «la portata dell'innovazione appare meno dirompente di quanto possa pensarsi».

³⁰ Ritene la modifica «apprezzabile per la sua finalità delimitativa», M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015 (1), p. 7. Nel senso che «la modifica (...) descrive con maggior dettaglio la scansione motivazionale delle sentenze» e che «la finalità ultima di tale previsione è quella di razionalizzare i compiti del giudice dell'impugnazione nell'individuazione dei propri poteri» si esprime D. FERRANTI, *Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2639. A giudizio di M. MENNA-M. MINAFRA, *Il dibattito: esame a distanza e restyling strutturale della sentenza*, in A. SCALFATI (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Giappichelli, 2017, p. 174, l'interpolazione non vale a riconoscere e rafforzare il «necessario parallelismo sussistente tra motivazione della sentenza e motivo di impugnazione», ma a chiarire «il rapporto tra contraddittorio e motivazione in ordine ai settori della decisione».

³¹ «Una struttura più lineare della motivazione dovrebbe, nell'intenzione dei riformatori, riflettersi positivamente sulla successiva fase di impugnazione»: M. BARGIS, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale, 8ª edizione*, 2016, in *www.shop.wiki.it*, p. 9. Analogamente R. MAGI, *Il nuovo modello legale della sentenza di primo grado (comma 55 l. n. 103/2017)*, in A. MARANDOLA-T. BENE (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Giuffrè, 2017, p. 207.

che la disposizione svolgerebbe rispetto alla nuova configurazione formale dell'impugnazione³² riecheggia l'analoga indicazione del "progetto Riccio" – da cui la "Commissione Canzio" ha attinto – ove effettivamente si prefigurava la costruzione di «una sorta di schema legale vincolato, nel quale po[tessero] essere ricompresi tutti gli elementi decisori e gli snodi motivazionali», segnalandosi come «questo elemento dov[esse] costituire la premessa sia per un più penetrante controllo di ammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p., sia per una più chiara determinazione del *devolutum*»³³.

Il fatto è che nella costruzione normativa è stata trasposta, appunto, solo la premessa³⁴: nonostante le mire prospettiche dei redattori e il solidale slancio interpretativo della corte di cassazione³⁵, la superfetazione si fa notare (anche osservata dall'esposta angolazione) per la sua sconcertante sterilità³⁶.

³²Nella *Relazione* al d.d.l. C. n. 2798, cit., p. 8 (e, testualmente, anche nella *Relazione conclusiva* della "Commissione Canzio"), si legge che la previsione «si ispira innanzitutto all'esigenza di costruire, nel contesto del libero convincimento del giudice, il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove. Solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia informativa che logica della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale commisurare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento alle parti della decisione alle quali si riferisce l'impugnazione nonché alle prove di cui si deduce l'omessa assunzione ovvero l'omessa o erronea valutazione».

³³Così la *Relazione* illustrativa del "progetto Riccio", *sub* § 28.

³⁴Il che, se in qualche modo si giustifica per la fonte d'ispirazione (mera direttiva per il futuro legislatore, non già disposizione puntuale), lascia perplessi se si guarda all'enunciato normativo (inutilmente) manipolato.

³⁵Riferendosi alle modifiche legislative ormai imminenti, Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit. esprime l'avviso che si tratti di «interventi che, realizzando un collegamento sistematico fra l'art. 581 e l'art. 546 c.p.p. ancora più stretto di quello già esistente, confermano la conclusione che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti». Sull'opinabilità di una siffatta conclusione v. *infra*, § 6.

³⁶Lo aveva preannunciato la *Relazione di minoranza*, cit., p. 13: si «vorrebbe costruire il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione, idoneo a costruire l'effettivo paradigma della devoluzione. Obiettivo in sé condivisibile, che non appare tuttavia perseguito attraverso adeguate soluzioni tecniche. La proposta modifica del-

4. *Il nuovo art. 581 c.p.p.*

Con l'altra modifica, idealmente "connessa" alla prima, si incide sulla forma dei reclami.

La novità risultante dalla riscrittura dell'art. 581 c.p.p. consiste sia nell'ampliamento del catalogo che descrive gli elementi oggetto di enunciazione (prima limitato a capi, punti, richieste e motivi), con l'inclusione delle prove e delle richieste istruttorie, sia, soprattutto, nella previsione dell'obbligo di «enunciazione specifica, a pena di inammissibilità» del mezzo, di tutti gli elementi indicati; laddove, nella versione previgente, non si ritrovava l'espressa indicazione della sanzione, e l'obbligo di "specificità" era riferito alla indicazione delle «ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

L'effetto combinato delle due interpolazioni è, nell'intenzione del legislatore, quello di consolidare nel dato normativo il fronte interpretativo più avanzato in tema di inammissibilità dell'impugnazione "generica"; fronte presidiato, con riguardo all'appello, dalla ricordata, recente decisione delle Sezioni Unite³⁷, che parrebbe aver chiuso la vertenza tra le diverse posizioni che si contrappongono da anni in materia.

Abbandonata la linea "antiformalistica"³⁸, si è preferito l'orientamento più rigoroso, secondo cui l'appello, per soddisfare i requisiti for-

l'articolo 546 c.p.p. non coglie nel segno»; mira ad introdurre «disposizioni (...) pleonastiche» (come la precisazione che, «nell'apparato giustificativo, debba trovare posto "l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione"») che lasciano «nell'interprete un senso di vago imbarazzo»; d'altro canto, non si è «profittato dell'intervento per prevedere che la trasgressione dello schema dialettico della motivazione (necessità di enunciare anche le ragioni di inattendibilità delle prove contrarie) sia causa di nullità della sentenza similmente a quanto accade per l'ordinanza cautelare a norma dell'articolo 292 c.p.p. Né analogo presidio di invalidità accompagna la pretesa suddivisione in parti della motivazione».

³⁷ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

³⁸ Ossia quella, accolta dall'orientamento giurisprudenziale di gran lunga maggioritario prima della ricordata decisione delle Sezioni Unite del 2016, che alla luce della differente configurazione di appello e ricorso per cassazione quanto a devoluzione e cognizione, limita l'applicazione dell'art. 591 c.p.p. al c.d. vizio di "genericità intrinseca" della dichiarazione, escludendo invece che vada dichiarato inammissibile l'appello dal quale emerga comunque con chiarezza l'indicazione dell'oggetto del giudizio devoluto. Per un quadro di sintesi cfr. M. DEGANELLO, sub *art. 581*, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, II ed., Cedam, 2015, p. 2565; A. MUSCELLA, *Inammissibilità dell'atto d'appello*, cit., p. 10.

mali di ammissibilità, deve far emergere una diretta *relatio* tra le critiche che sorreggono le richieste e l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato; deve, cioè, «esplicitamente enuncia[re] e argomenta[re] i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»³⁹. Per superare lo scoglio e accedere al secondo giudizio, l'appellante non può cioè limitarsi ad indicare le ragioni per le quali ritiene errato l'esito del giudizio (in tema di responsabilità, circostanze, pena, benefici, ecc.), ma deve anche illustrare con precisione l'errore del ragionamento del primo giudice, che quell'esito giustifica. Non basta la prospettazione della soluzione alternativa a sostegno del *petitum*: occorre la «puntuale confutazione» in fatto e in diritto delle ragioni esposte nella sentenza appellata, alle quali gli argomenti spesi in un appello ammissibile devono essere «strettamente collegati»⁴⁰.

Al pari del ricorso, anche l'appello va dunque dichiarato irricevibile quando i motivi enunciati, pur non intrinsecamente generici, eludano il «confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata»⁴¹; siano, cioè, affetti da genericità «estrinseca»⁴².

L'innesto nell'art. 581 c.p.p. dell'espressa comminatoria della sanzione dovrebbe appunto servire a ratificare questo esito interpretativo, rendendo manifesta l'applicabilità del più severo parametro, nel nome di un rinnovato impegno a favore dell'efficienza processuale⁴³.

5. Ironia della sorte.

Paradossalmente, proprio il ... difetto di specificità dell'enunciato normativo ha finito per vanificare gli sforzi profusi per assicurare «la ra-

³⁹ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

⁴⁰ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

⁴¹ È questa, segnala R. BRICCHETTI, *Il dovere di ragionare*, cit., p. 92, «la parte pulsante della decisione»: «la riferibilità della “specificità estrinseca” anche all'appello».

⁴² Ossia, appunto, «la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»: Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

⁴³ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XVIII ed., Giuffrè, 2017, p. 925, mette in evidenza come la riforma si sia «proposta di perseguire la ragionevole durata e l'efficienza del processo bilanciando tale principio con la necessità di tutela del diritto delle parti all'impugnazione».

zionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria»⁴⁴.

Intanto, l'effetto (certamente indesiderato) dell'introduzione nella norma dell'espressa previsione della sanzione sembra essere quello di aver (irragionevolmente) sottratto dall'area dell'inammissibilità elementi prima rilevanti *ex art.* 591 c.p.p.

Penalizzate dall'infelice collocazione dell'inciso, né la forma scritta, né l'indicazione del provvedimento impugnato, della sua data e del giudice che lo ha emesso sembrerebbero ora prescritte a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Ante riforma, la previsione dell'art. 591 comma 1 lett. *c* c.p.p., con il rinvio all'art. 581 c.p.p., dava diretta rilevanza a tutti gli elementi richiamati in via mediata; ma oggi, riprodotta la comminatoria nella seconda norma, il rapporto tra le due fattispecie muta: la disposizione "speciale" ridefinisce – circoscrivendolo al solo difetto di «enunciazione specifica» degli elementi elencati – lo spazio operativo di quella "generale".

Peraltro, è così manifesta l'assurdità di una simile conseguenza⁴⁵, che non si può fare a meno di ricercare letture alternative.

La meno implausibile pare quella di attribuire al sintagma non già una funzione delimitativa delle cause di irricevibilità dell'atto, ma un valore puramente enfatico: incaricandosi di ribadire, per alcune componenti, ciò che l'art. 591 comma 1 lett. *c* c.p.p. continua a prescrivere per tutti i requisiti formali dell'atto di parte, la formula sarebbe solo un mirato rafforzativo dell'altra previsione, sostanzialmente privo di autonoma rilevanza. Si può leggere la norma, insomma, come se la frase incidentale non vi comparisse⁴⁶; non senza domandarsi (anche a questo riguardo) perché mai il legislatore non abbia preferito astenersi dal ma-

⁴⁴ Così la *Commissione Ministeriale per il processo penale, Relazione conclusiva*, cit., p. 5: «la disposizione, nel rafforzare l'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione, si raccorda con la norma dell'art. 546 lett. e), riguardante il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione di merito, ed appare idonea ad assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria».

⁴⁵ Ritiene che «una lettura così rigorosa della norma sarebbe allo stesso tempo priva (...) di rigore sistematico e di incidenza effettiva», L. SURACI, *Le disposizioni generali*, cit., p. 232.

⁴⁶ Si tratterebbe, cioè, di una «menzione (...) immessa *ad abundantiam*», come osserva M. BARGIS, *Appendice*, cit., p. 10. Nello stesso senso A. CABIALE, *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, in A. SCALFATI (a cura di), *La riforma*, cit., p. 184, il quale ricorda che «il rispetto di tutta la norma in esame era ed è ancora previsto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1 c.p.p.».

nomettere così incautamente la disposizione codicistica.

La portata innovativa della riforma, dunque, risiederebbe qui esclusivamente nell'estensione del catalogo degli elementi assoggettati all'ordine di enunciazione specifica: capi, punti, prove, richieste e motivi (non più solo ragioni ed elementi a supporto delle richieste).

Peraltro, qualche dubbio sorge pure a proposito dell'originalità delle previsioni inserite nelle lettere *b* e *c* del nuovo art. 581 comma 1 c.p.p.

Difficile immaginare, infatti, quale valore aggiunto apporti la prescritta specificazione delle «prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione», visto che alla lett. *d* si continua a richiedere all'impugnante di fornire la (specifica) «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», evidentemente ricomprendente anche le eventuali ritenute patologiche degli atti probatori.

Altrettanto dicasi per la sollecitazione – *ça va sans dire*, rivolta all'appellante, più che al ricorrente – ad enunciare specificamente le «richieste (...) istruttorie»: qual è il *novum* della previsione, dal momento che l'art. 603 comma 1 c.p.p. già colloca la relativa formulazione «nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4» c.p.p., inibendo la ricevibilità di domande successive⁴⁷?

6. Dalla “specificità” alla “idoneità confutatoria” dei motivi di appello?

Ad ogni modo, se, come pare, l'intento del riformatore era quello di imporre l'omologazione dei requisiti formali dei mezzi di impugnazione – esigendo anche per l'appello ciò che si richiede per il ricorso per cassazione, ossia la puntuale individuazione dei vizi lamentati della sentenza – bisogna riconoscere che il bersaglio è stato clamorosamente mancato.

Da questo punto di vista, infatti, lo sforzo compiuto nella riscrittura della disposizione risulta vano: del parametro selettivo che la ricordata, recente sentenza delle Sezioni Unite pretendeva di applicare *ante litteram* non si vede traccia.

⁴⁷ Si interroga, rispondendo condivisibilmente in senso affermativo, sulla «permanente possibilità che le parti hanno di proporre richieste istruttorie mediante i motivi di cui all'art. 585, comma 4 c.p.p.», L. SURACI, *Le disposizioni generali*, cit., p. 240.

Appesantimento sintattico a parte, la nuova formula («l'impugnazione si propone con atto scritto (...), con l'enunciazione specifica (...) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») è quasi un clone della precedente («l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale (...) sono enunciati (...) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta»): muta la posizione dell'aggettivo e si moltiplicano le preposizioni modali, ma la sostanza non cambia⁴⁸.

Ieri come oggi, l'art. 581 c.p.p. si limita ad esigere che l'impugnante giustifichi, motivandola, «ogni richiesta».

Questo significa aver equiparato, dal punto di vista formale, gli atti introduttivi del secondo grado di giudizio e del controllo di legittimità?

Non pare proprio⁴⁹. Posto che la domanda varia tipologicamente, così come variano i poteri cognitivi e decisorii del giudice adito, i motivi che sorreggono le richieste rivolte all'uno o all'altro giudice hanno necessariamente – checché ne dica il Supremo Collegio⁵⁰ – obiet-

⁴⁸ Perché «indicazione specifica delle ragioni» ed «enunciazione specifica (...) dei motivi» sono locuzioni pressoché coincidenti, essendo sovrapponibili i concetti di «motivi della richiesta» e «ragioni di diritto ed elementi di fatto che sorreggono la richiesta»; come osservano A. GALATI-E. ZAPPALÀ-V. PATANÈ, *Le impugnazioni*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, ed. a cura di G. DI CHIARA-V. PATANÈ-F. SIRACUSANO, Giuffrè, 2013, p. 749, «la formulazione dell'art. 581 lett. c non è, sul punto, delle più felici perché, richiedendo che l'impugnante enunci «i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», potrebbe ingenerare il dubbio che «motivi» e ragioni di diritto ed elementi di fatto che sostengono le censure siano cose diverse. Il dubbio, però, sarebbe del tutto ingiustificato, in quanto – e si tratta di un dato davvero pacifico – i «motivi» sono proprio «le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il *petitum* dell'impugnante»».

⁴⁹ In senso contrario, invece, A. CABIALE, *Morfologia dell'atto d'impugnazione*, cit., p. 199, secondo cui con la riforma «il raggio operativo della “specificità” è stato molto ampliato, alzando ulteriormente l'asticella dell'ammissibilità». Analogamente C. VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione (comma 55 l. n. 103/2017)*, in A. MARANDOLA-T. BENE (a cura di), *La riforma*, cit., p. 227, che ritiene, par di comprendere, ormai incompatibile con il sistema «la genericità “intrinseca” dell'impugnazione».

⁵⁰ Secondo Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit., «le esigenze di specificità dei motivi non sono (...) attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto»; posto che «l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la

tivi, funzionalità e caratteristiche differenti⁵¹.

Persino sotto la vigenza dell'art. 201 comma 2 c.p.p. 1930 (che perentoriamente disponeva che «in ogni caso di impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di nullità»)⁵² era ben salda

realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.». Par di capire che il massimo Consesso si sia qui davvero fatto prendere la mano dalle aspirazioni efficientiste, a tal punto da obliterare – affermando che «i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice», e che «solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lett. b c.p.p.» – un dato indiscutibile: i limiti della devoluzione, nel giudizio di secondo grado, non sono affatto tracciati (almeno sino a che qualcuno non manometterà anche l'art. 597 comma 1 c.p.p.) dai motivi di appello, bensì dai punti della decisione ai quali i motivi proposti si riferiscono. La Corte prova a giustificare l'elusione affermando che «la *plena cognitio* che caratterizza i poteri del giudice d'appello – privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice – viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 c.p.p., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale». Ma il teorema resta indimostrato: l'impugnazione formalmente ammissibile è quella che espone le ragioni della richiesta, e non è sufficiente invocare il principio di ragionevole durata del processo per far dire alla norma ciò che non dice, ossia che la richiesta di riforma rivolta al giudice di appello sia invalida se priva della pretesa correlazione con le ragioni della decisione criticata.

⁵¹ Sottolinea che «la determinazione del carattere di specificità dei motivi può essere apprezzata unicamente in relazione alle singole fattispecie concrete», G. SELLAROLI, *Art. 581 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, Utet, 1991, p. 95; nello stesso senso G. TRANCHINA, voce *Impugnazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, 1970, p. 730.

⁵² La norma risultava innovativa rispetto a quella dell'art. 510 comma 5 c.p.p. 1913, che limitava al solo ricorso per cassazione la previsione secondo cui «i motivi devono essere esposti specificamente». Ricordavano L. MORTARA e U. ALOISI, *Codice di procedura penale. Dei mezzi di impugnazione*, in L. MORTARA-A. STOPPATO-G. VACCA-S. LONGHI (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, vol. VII, Utet, 1924, p. 457, che «l'obbligo di specificazione dei motivi (...), sebbene introdotto per la prima volta nella redazione definitiva del presente articolo (a dire il vero con forma e collocazione non perfette) apparteneva già al diritto positivo in forza della giurisprudenza che aveva stabilito non dovere la Corte di cassazione discutere motivi esposti con affermazioni o negazioni generiche, come: *mancata motivazione, inesistenza di reato, violazione delle disposizioni concernenti le specie del reato*, o simili, delle quali si abusava nella pratica, a fine dilatorio. La specificazione consiste nella indicazione di un motivo concreto di censura a carico della sentenza; non è sempre indispensabile un ragionamento critico o una dimostrazione analitica».

la convinzione che il problema della “specificità” dei motivi di doglianza non potesse «risolversi in astratto, a prescindere dalla natura del mezzo di impugnazione proposto», ma andasse «deciso in concreto tenendo conto della particolare struttura dei diversi giudizi di impugnazione»⁵³; e non si revocava in dubbio la convinzione che il difetto di specificità del motivo consistesse nella mancanza di una almeno accennata ragione per giustificare la richiesta⁵⁴, non già nell'assenza di circostanziate critiche alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il concetto di “specificità” è, infatti, irriducibilmente relativo⁵⁵.

A differenza di quanto vale per la richiesta di annullamento, con riguardo alla richiesta di riforma del provvedimento di primo grado, il termine “specifico” non assume altro significato che quello di pertinenza della *causa petendi* al *petitum*: l'indicazione delle ragioni *in iure* e degli elementi fattuali dovrà avere un legame, un nesso, una connessione diretta con l'epilogo processuale invocato⁵⁶; e questo, a sua volta, dovrà consentire l'individuazione del capo o del punto della decisione oggetto della critica; in quell'ambito, a prescindere dai motivi enunciati, si estende la cognizione del giudice⁵⁷.

⁵³ G. DELITALA, *Sulla “specificità” dei motivi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, p. 295, quindi in ID., *Diritto processuale penale, Raccolta degli scritti*, vol. II, Giuffrè, 1976, p. 308.

⁵⁴ Lo riconosce pure V. MANZINI, *Diritto processuale penale italiano*, vol. IV, III ed., Utet, 1949, p. 485: «non è specifico il motivo in cui si deduca che il fatto non costituisce reato, o che l'imputato non ha commesso il fatto o non vi ha partecipato, senza accennare al perché di tali affermazioni».

⁵⁵ Cfr. F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. IV, Edizioni dell'Ateneo, 1949, p. 127: «i motivi debbono essere *concreti*, cioè indicare il fatto, ossia la prova onde scaturiscono le ragioni; ma altresì *analitici*, ossia svolgere le ragioni medesime. Questo è però un concetto relativo; l'analisi, in altri termini, può essere spinta a fondo più o meno; ora fino a qual punto dovrà andare per rispondere al precetto della legge? La risposta non può essere fornita se non dalla *ratio*; il precetto ha manifestamente lo scopo di invitare chi impugna alla ponderazione, evitando impugnazioni impulsive e irriflessive; sarà così necessario e sufficiente quel tanto di analisi, che valga ad escludere alla impugnazione tale carattere».

⁵⁶ «Motivo generico di impugnazione – spiega G. DELITALA, *Sulla “specificità” dei motivi*, cit., p. 309 – «è (...) quel motivo che non consente, per la sua indeterminatezza, una precisa individuazione della domanda che l'impugnante intende proporre; e la individuabilità della domanda è manifestamente condizionata dalla natura dell'impugnazione». In termini analoghi P. FERRUA, voce *Appello (II diritto processuale penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, 1988, p. 15.

⁵⁷ Come fa notare H. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello*, cit., p. 139, «è impossi-

Nulla di più è richiesto all'appellante, si tratti dell'imputato che si duole della condanna o, a maggior ragione, del pubblico ministero che appelli l'assoluzione, il cui atto impugnatorio vale a rimettere in discussione davanti al nuovo giudice l'intera questione.

Ha diritto al riesame della decisione chi ne denunci l'ingiustizia, con atto sufficientemente concreto ed analitico da consentire l'individuazione del dato fattuale o giuridico la cui erroneità giustifica l'invocata *reformatio*. Un atto introduttivo con queste caratteristiche è valido, a prescindere dalla presenza di puntuali e argomentate considerazioni in grado di mettere in luce i difetti del ragionamento che sorregge il provvedimento impugnato⁵⁸; censure, queste ultime, che rilevano, casomai, nell'esame del merito della questione⁵⁹.

Ad esempio, il motivo di appello che, avanzando la richiesta di riforma della condanna, asserisca l'erroneità del giudizio di responsabilità dell'imputato, in ragione della ritenuta insussistenza del fatto desumibile dalla prova testimoniale X o documentale Y assunta in primo grado, dev'essere ritenuto ammissibile, si intrattenga o meno sulle ragioni per cui il primo giudice (mal considerando quelle o altre prove, facendo cattivo uso delle regole processuali o delle norme sostanziali, omettendo di fornire una giustificazione razionale dell'esito del giudizio, e così via)

bile rendere il vaglio di ammissibilità dell'appello – in punto: specificità dei motivi – impermeabile alla struttura di tale mezzo di impugnazione. La specificità dei motivi, che pure è requisito imposto dal legislatore, dovrà assolvere al compito di permettere al secondo giudice di capire con esattezza quali sono i punti della sentenza appellata oggetto di attacco, ma nulla più. Al netto dei casi patologici di aspecificità intrinseca delle ragioni dell'appellante, dal punto di vista estrinseco ai motivi di appello spetta solo il compito di tracciare il perimetro della devoluzione: ossia, indicare al secondo giudice quali punti della sentenza dovrà riesaminare». Ribadisce che «l'assetto della devoluzione non è irrilevante nell'ottica del vaglio di ammissibilità» ID., *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, in www.lalegislazionepenale.eu, 19 dicembre 2017, p. 9.

⁵⁸ Cfr. G. DELITALA, *Sulla "specificità" dei motivi*, cit., p. 310: «se le ragioni indicate dall'impugnante fossero cattive, ma ne sussistessero altre di migliori, il giudice potrebbe rilevarle, anche d'ufficio. Come si può dunque sostenere che senza l'indicazione di quelle ragioni il motivo non è specifico?».

⁵⁹ Avvertiva già T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Giuffrè, 1938, p. 134, come «secondo un concetto di logica processuale, l'inammissibilità dovrebbe sempre differenziarsi dalla infondatezza, identificandosi la prima col giudizio negativo sull'esistenza delle condizioni per la trattabilità del merito, la seconda col giudizio negativo sulla esistenza delle condizioni per la fondatezza della domanda».

avrebbe errato. Quell'atto introduttivo contiene infatti quanto serve e basta per circostanziare il *petitum* e superare così il vaglio preliminare di esistenza delle condizioni per la trattabilità del merito⁶⁰.

Altra cosa, beninteso, è la forza persuasiva della critica: più le ragioni di doglianza sono accurate, articolate, logiche, documentate, più elevata sarà la probabilità del loro accoglimento. Ma un conto è scartare l'appello che appaia *ictu oculi* inconsistente, azzardato, sostanzialmente immotivato o giustificato dal solo intento dilatorio, e ben altro, evidentemente, è spacciare per requisiti formali minimi la qualità contenutistica dell'atto.

Dilatare lo *screening* di ammissibilità sino farvi rientrare lo scrutinio di idoneità confutatoria dei motivi di appello (alla ricerca di «ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice»)⁶¹ altro non pare che un *escamotage* per introdurre surrettiziamente nel sistema un vaglio preliminare di non manifesta infondatezza della domanda⁶².

7. Il miraggio del riformatore e la (poco rassicurante) realtà.

Il miraggio del riformatore – animato da intenti deflazionistici, in un clima di deciso *favor* per la conservazione della decisione di primo grado⁶³ e di altrettanto netto sfavore per i rimedi impugnatori, specie di

⁶⁰La prescrizione dei requisiti contenutistici dell'atto introduttivo a pena di inammissibilità, come sottolinea G. TRANCHINA, voce *Impugnazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, II Agg., 1998, p. 404, «assume un rilievo non fine a se stesso, ma soltanto nei limiti in cui il disattenderla possa rendere incerta l'individuazione dell'atto nei suoi elementi essenziali: pertanto, solo ove ciò accada, l'omissione, l'errore, l'incompletezza, la sinteticità delle indicazioni richieste dall'art. 581 potranno considerarsi causa d'inammissibilità dell'impugnazione».

⁶¹Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

⁶²L'inammissibilità, insegna F. CORDERO *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 2012, p. 1101, «è vizio specifico delle domande»: «la comminano norme tassative»; e «va certamente esclus[a] (...) la possibilità di configurare cause d'inammissibilità attinenti al merito, sullo stampo in particolare della manifesta infondatezza, laddove non siano espressamente previste»: M. PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi Urbinati*, 2004-2005, p. 227.

⁶³Cfr. G. SPANGHER, *La riforma Orlando*, cit., p. 94: «la considerazione che l'ordinamento con le impugnazioni mette nelle mani delle parti la disponibilità del processo e ritarda l'esecuzione d'una sentenza che nella considerazione del sistema dovrebbe essere – e

merito, ormai *demodé*⁶⁴ – era probabilmente proprio quello; e non è da escludere che qualcuno si fosse illuso che, per trasformarlo in realtà, bastasse un modesto assestamento delle prescrizioni formali, che la clinica giurisprudenziale avrebbe poi adeguatamente valorizzato dando opportuno contenuto al concetto di “specificità”.

Il punto è, però, che l’art. 581 c.p.p. non ha mai autorizzato, né autorizza oggi, quella soluzione: continua ad esigere dall’impugnante (appellante e ricorrente) di specificare le ragioni delle sue richieste, pena l’irricevibilità della domanda, ma non permette affatto di chiudere il processo e dichiarare l’esecutività della decisione applicando identici parametri a domande diverse.

Contrariamente a quanto asserisce il massimo Collegio, non è mai esistita e non esiste alcuna «tensione (...) fra il principio di specificità dell’appello, enunciato dal richiamato art. 581 comma 1 lett. c c.p.p., che non opera alcuna distinzione fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo fissato dall’art. 597 comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d’appello non è limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono». Ci sarebbe tensione, se l’indistinto riferimento nell’art. 581 c.p.p. presupponesse la necessaria omologazione formale degli atti introduttivi dei differenti rimedi. Ma non è così. Anzi: proprio il richiamo alla “specificità” dell’enunciazione conferma e valorizza la relatività del requisito, che dev’essere necessariamente coniugato (perché la narrazione risulti pertinente, propria, “specificata”) con le caratteristiche tipiche di ciascun mezzo d’impugnazione.

Dunque, dal momento che il riformatore del 2017, pur magari vagheggiando modelli autorizzatori ispirati al “*leave to appeal*”, non ha inciso su questo profilo, la funzionalità dell’istituto non sembra compromessa.

Per contro, dovrebbe essere ben evidente a tutti che non spetta all’interprete stabilire nuovi punti di equilibrio tra l’interesse (non solo del singolo, ma prima di tutto) pubblico alla giustizia sostanziale della decisione penale e l’esigenza di certezza del diritto, ossia di relativa economicità e tempestività dell’intervento giurisdizionale; e che forzare il significato dell’indicazione legislativa, per alterare quell’equilibrio e sacrificare il giudizio di appello sull’altare del risparmio di tempi e costi processuali, significa consumare un abuso, consentendo al giudice di

può essere – corretta, impone – naturalmente – di condizionare – sotto vari profili – questa attività, non solo nella legittimazione, nei tempi, ma anche nelle forme e nel contenuto».

⁶⁴Per qualche considerazione critica sul tema cfr., eventualmente, di chi scrive, voce *Appello*, cit., p. 12.

dismettere arbitrariamente il dovere di decidere sulla domanda di giustizia, e negando alle parti il diritto a quella decisione.

Non è facile, tuttavia, essere ottimisti e credere che i confini della norma saranno rispettati⁶⁵: se all'impeto creativo della Corte non hanno retto i vecchi argini, difficilmente resisteranno i nuovi⁶⁶.

⁶⁵Ritiene che «sebbene dal nuovo art. 581 non emerga l'adesione all'assunto delle Sezioni unite, è probabile che la giurisprudenza vi si atterrà», M. BARGIS, *Appendice*, cit., p. 10; analogo (pessimistico) pronostico era stato formulato da chi scrive, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont.*, 18 maggio 2017, p. 9, ora in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017 (3), p. 169, ove si anticipavano alcune delle considerazioni qui sviluppate. Esprime l'auspicio che, come è avvenuto con l'applicazione giurisprudenziale dell'analogia previsione di inammissibilità dell'appello civile (art. 342 c.p.c.), «possa essere accolta pure con riguardo all'appello penale» «un'opzione interpretativa ragionevole», P. MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO (a cura di), *Le recenti riforme*, cit., p. 383.

⁶⁶Lo preconizza un passaggio, assai significativo, della *Relazione del presidente della Corte di appello di Milano, dott.ssa Marina Anna Tavassi*, cit., p. 30: «l'attività di 'filtro', all'esito di progressive 'verifiche di magazzino', registra una ulteriore diminuzione delle declaratorie di inammissibilità (da 1.186 nel 2012 a 48 nel 2016), ma si è sollecitati ad un ripensamento sui benefici derivanti dalla preliminare selezione delle impugnazioni dalla recente decisione della Suprema Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, nell'udienza del 27 ottobre 2016, ha ritenuto che il difetto di specificità dei motivi di impugnazione comporti l'inammissibilità non solo del ricorso per cassazione, ma anche del giudizio di appello».

II

LA RIEDIZIONE DEL CONCORDATO SUI MOTIVI D'APPELLO FRA VECCHIE E NUOVE AMBIGUITÀ

di Barbara Lavarini

SOMMARIO: 1. Le vicende “storiche” di un istituto assai controverso. – 2. La rinnovata disciplina del concordato fra continuità col passato e tratti originali. – 3. Le preclusioni oggettive e soggettive: *a*) un fattore di accresciuta ambiguità del rapporto col patteggiamento. – 4. *Segue: b*) primi nodi interpretativi. – 5. Le linee-guida del procuratore generale. – 6. Ricorso per cassazione e relativo procedimento. – 7. L'assenza di norme transitorie.

1. *Le vicende “storiche” di un istituto assai controverso.*

L'art. 1 commi 56, 57 e 62 legge 23 giugno 2017, n. 103, introducendo l'art. 599-*bis* c.p.p. ed interpolando gli artt. 602 e 610 c.p.p., immette nel sistema una “terza edizione” del concordato sui motivi d'appello¹, istituto quanto mai controverso, come le relative vicende “storiche” – tra fughe in avanti e abrogazioni – inequivocabilmente dimostrano. È dunque opportuno partire proprio da tali vicende per comprendere se il concordato, nella nuova veste, possa rispondere alle critiche che in passato ne avevano determinato la rimozione, finalmente individuando un corretto punto di equilibrio tra le finalità deflative, che ne rappresentano la fondamentale *ratio*, e l'esigenza di non sacrificare sempre e comunque sull'altare della celerità processuale la congruità del trattamento sanzionatorio.

¹ La locuzione, che trova ora consacrazione legislativa nella rubrica dell'art. 599-*bis* c.p.p. – «Concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello» – è stata coniata da M. PISANI, *Il pubblico ministero nel nuovo processo penale: profili deontologici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, p. 181.

Come è noto, la prima versione del concordato figurava agli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 del testo originario del codice. Le prime disposizioni estendevano il rito camerale – altrimenti previsto, allora come oggi, nelle sole ipotesi in cui l'appello attinga in via esclusiva le statuizioni *lato sensu* sanzionatorie del provvedimento impugnato² – al caso in cui le parti dichiarassero di concordare sull'accoglimento di alcuni motivi d'appello, con eventuale rinuncia agli altri motivi ed indicazione al giudice – ove i motivi prescelti comportassero la rideterminazione della pena – altresì del *quantum* sanzionatorio su cui fossero d'accordo. L'art. 602 comma 2 c.p.p. allargava poi l'ambito applicativo del concordato all'udienza dibattimentale, consentendo di ivi riproporre l'accordo sui motivi – ed eventualmente sulla pena – che il giudice non avesse accolto in sede camerale, o formulare l'accordo per la prima volta³.

L'istituto, presto ribattezzato nella prassi “patteggiamento in appello” – a dimostrazione di quell'ambiguo rapporto con l'omonimo rito speciale che ne segnerà, e ne segna tuttora, le sorti⁴ –, venne peraltro subito ridimensionato dalla Corte costituzionale, che, imputando al legislatore delegato uno sconfinamento dai margini della delega – ove i casi di rito camerale in appello erano tassativamente indicati⁵ – dichiarò illegittimi gli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p. laddove consentivano «la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dell'art. 599»⁶.

²Vale a dire, nel dettaglio, nelle ipotesi in cui l'appello abbia «esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel casellario giudiziale».

³Sulla struttura del concordato nella versione originaria cfr. per tutti F. CAPRIOLI, *La definizione concordata del processo in appello dopo l'intervento della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, p. 626 s.

⁴Sul tema dei rapporti fra concordato e patteggiamento v. per tutti, ampiamente, E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi di appello*, Giuffrè, 2001, in particolare p. 42 s.

⁵Un possibile attrito con la legge delega era invero adombrato nella stessa *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, suppl. ord. n. 2, p. 131, ove peraltro, pur riconoscendosi che «le ipotesi di operatività» del rito camerale in appello «previste dalla delega costituiscono un'elencazione tassativa», si ravvisava nella «ratio dell'innovazione» la legittimazione ad estenderla ad altre situazioni in cui «il dibattimento pubblico si appalesi inutile», come appunto il caso in cui le parti «abbiano raggiunto un accordo sull'accoglimento dei motivi d'appello o di alcuni di essi».

⁶Corte cost., 26 settembre 1990, n. 435, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2593. Come la dot-

Dato il numero circoscritto di appelli esclusivamente in punto pena, ad evitare che l'ambito applicativo del concordato, e con esso la relativa efficacia deflativa, divenissero statisticamente irrilevanti, un'acuta dottrina suggerì di riferire i limiti dettati dalla Corte costituzionale non ai motivi *ab origine* proposti, ma solo a quelli di cui si chiedesse l'accoglimento, dimodoché il concordato restasse fruibile anche a fronte di impugnazioni ampiamente devolutive, a condizione dell'autonoma e preventiva rinuncia a tutte le doglianze estranee all'art. 599 comma 1 c.p.p.⁷. Siffatto tentativo non trovò tuttavia adeguato recepimento nella prassi⁸, sicché, per recuperare appieno la valenza deflativa dell'istituto, questo venne reintrodotta «anche al di fuori dei casi di cui al [l'art. 599] comma 1» dall'art. 1 legge 19 gennaio 1999, n. 14⁹.

Complice una giurisprudenza accomodante verso soluzioni sanzionatorie “al ribasso” pure per reati molto gravi, ed il corrispondente interesse degli imputati a mantenersi aperta la via del “patteggiamento in appello” anche a costo di rinunciare all'apparentemente più favorevole – ed economicamente più appetibile – rito *ex art.* 444 e s. c.p.p., un crescendo di critiche – della “politica” e di alcuni settori della magistratu-

trina dell'epoca non mancò di rilevare, la declaratoria di incostituzionalità, comprensibile con riguardo all'art. 599 commi 4 e 5 c.p.p. – attinenti al concordato “camerale” –, non lo era quanto all'art. 602 comma 2 c.p.p., ove si disciplinava l'accordo sui motivi d'appello nella pubblica udienza dibattimentale (G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello: un incompreso*, in *Cass. pen.*, 1990, II, p. 367), se non sul presupposto interpretativo – tutt'altro che scontato – che la richiesta delle parti comportasse di per sé la conversione del dibattimento in rito camerale (F. CAPRIOLI, *La definizione concordata*, cit., p. 635 s.).

⁷Cfr. in particolare, con varie sfumature, F. CAPRIOLI, *La definizione concordata*, cit., p. 635 s.; N. GALANTINI, *Note in tema di patteggiamento sui motivi d'appello*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2578 s.

⁸Lo sottolinea M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. CONSO-V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, VI ed., Cedam, 2012, p. 965. In giurisprudenza cfr. *Cass.*, 19 febbraio 1992, *Sità*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2856; *Cass.*, 1° aprile 1992, Carone, *ibidem*.

⁹Una prima riapparizione dell'istituto, seppure con esclusivo riguardo alla fase transitoria seguente all'introduzione del giudice unico di primo grado, si ebbe invero con l'art. 225 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che consentiva il concordato «nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore» del medesimo d.lgs. Prima ancora dell'entrata in vigore, la disposizione venne peraltro abrogata dall'art. 4 legge n. 14 del 1999. Su tale successione normativa cfr. P. GAETA-A. MACCHIA, *L'appello*, in G. SPANGHER (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. V, Utet, 2009, p. 591 s.; G. SPANGHER, *Ritorno alle origini per il patteggiamento sui motivi d'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 145.

ra¹⁰ – condusse il legislatore, all'epoca molto sensibile alle pressioni securitarie¹¹, alla radicale abrogazione del concordato, attraverso il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125¹².

Non appena cancellato, l'istituto veniva peraltro amaramente rimpianto¹³, lamentandosi da più parti l'effetto *boomerang* dell'*abolitio* vuoi sulla

¹⁰ Sull'atteggiamento non uniforme della magistratura in ordine al concordato cfr., criticamente, G. SPANGHER, *Cassazione e appello. Le funzioni complementari del controllo*, in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Giuffrè, 2014, p. 163 s., che osserva: «la Cassazione ne condivide l'impostazione perché si riducono i controlli sulla motivazione, perché si deflazionano i ricorsi; ai giudici d'appello il rito piace perché verosimilmente si hanno meno oneri di motivazione; ai giudici di primo grado il meccanismo suscita perplessità perché dopo un forte impegno nella stesura della sentenza (e nel calcolo della pena) la decisione è demolita sull'accordo delle parti ancorché condiviso dal collegio d'appello (per le riferite ragioni). Queste non sono motivazioni con le quali si governa un sistema processuale», trattandosi di «un modo di guardare alla giurisdizione dal buco della serratura».

¹¹ Lo rileva, condivisibilmente, M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello fra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017 (3), p. 170.

¹² È emblematica la relazione al d.d.l. n. 692/S di conversione del d.l. n. 92 del 2008, in *www.senato.it*, ove si affermava che l'istituto qui d'interesse, «pur essendo strutturalmente e funzionalmente diverso da quello di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale (...) ha per un verso fortemente ridimensionato, in ragione delle condizioni di accesso oggi previste per la sua applicazione (durante tutto il corso del dibattimento in appello), l'interesse a ricorrere all'istituto del patteggiamento di primo grado, con ricadute assolutamente negative sull'obiettivo di deflazione del carico processuale legato proprio al ricorso ai riti alternativi in tale fase» e per altro verso reso possibile «un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado». Sulle ragioni dell'abrogazione cfr., *amplius*, B. PIATTOLI, *Abrogato l'accordo sui motivi d'appello e sulla pena: intenti legislativi e riflessi di sistema*, in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura di), *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Giappichelli, 2008, p. 339 s.; P. GAETA-A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 593 s.; A.M. SIAGURA, *La negoziabilità della pena. Esperienze giuridiche a confronto*, Cedam, 2015, p. 96.

¹³ Significativamente, il «rimpianto» del concordato, e l'auspicio del suo ripristino, hanno rappresentato un *leit motiv* delle Relazioni sull'amministrazione della giustizia presentate, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nell'ultimo decennio: cfr., a titolo esemplificativo, la *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011* del Presidente della Corte di cassazione E. Lupo, p. 83 (reperibile in *www.cortedicassazione.it*), ove si sollecitava «il ripristino dell'istituto del cd patteggiamento in appello, già previsto dall'art. 599 comma 4 c.p.p., che aveva prodotto ottimi risultati in termini di celere definizione dei procedimenti di appello, con conseguenti riflessi sui giudizi di cassazione, e che è stato soppresso», nonché la *Relazione sull'amministrazione delle giustizia nel distretto di Corte d'appello di Milano per l'anno 2013* (Presidente G. Canzio), p. 29 (leggibile in *www.ca.milano.giustizia.it*), ove si individuava nell'«abrogazione legislativa del c.d. patteggiamento

durata dei giudizi di secondo grado – privati di uno strumento di agile definizione¹⁴ –, vuoi sul carico di lavoro della Corte di cassazione, che i ridotti margini, riconosciuti dalla giurisprudenza alla ricorribilità della sentenza d'appello “patteggiata”¹⁵, contribuivano invece a sfoltire¹⁶.

E proprio l'intento di recuperarne «l'indubbia efficacia deflattiva» in un momento di particolare “crisi” del giudice di secondo grado – nei cui eccessivi carichi si annida da tempo uno dei maggiori fattori di “rischio prescrizione”¹⁷ – ha indotto l'attuale legislatore a riproporre l'istituto, cercando peraltro di apportarvi le modifiche necessarie a chiarirne «la reale portata di concordato sui motivi più che di applicazione concordata della pena», e a «dare risposta alle critiche che ne avevano determinato l'abrogazione»¹⁸.

Anticipando quanto meglio emergerà nel prosieguo, l'operazione non pare completamente riuscita.

in appello» uno dei fattori di significativo incremento del carico delle Sezioni penali.

¹⁴ Ciò in ragione vuoi della riduzione dell'ambito cognitivo e decisorio del giudice d'appello, con corrispondente alleggerimento “in latitudine” dell'onere motivazionale – con la sola eccezione, di difficile prospettazione nella pratica, del caso in cui le parti concordino l'accoglimento di tutti o dell'unico motivo d'appello, senza alcuna rinuncia – vuoi, quanto alla variante camerale del procedimento, della maggior rapidità del giudizio: fra gli altri, F. CAPRIOLI, *La definizione concordata*, cit., p. 632 s.; E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 7 s., nonché, di recente, M. POLLERA, *L'appello*, in A. MARANDOLA-K. LA REGINA-R. APRATI (a cura di), *Verso un processo penale accelerato*, Jovene, 2015, p. 186 s.

¹⁵ V. meglio *infra*, § 6.

¹⁶ *Ex plurimis*, oltre agli Autori citati *sub* nota 14, M. BARGIS, *Impugnazioni*, cit., p. 965 s.; P. GAETA-A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 595 s.; H. BELLUTA, *L'appello: patologie croniche e acute*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, 2013, p. 233; S. LORUSSO-E. RICCI, *Le novità del pacchetto sicurezza (seconda parte). I profili processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1490 s.

¹⁷ Ne sono evidente dimostrazione i *cabiers de doléances* di quasi tutti i Presidenti di Corte d'appello in occasione delle più recenti inaugurazioni dell'anno giudiziario: v., fra le altre, la Relazione del Presidente della Corte d'appello di Torino per l'anno 2016 (p. 75 s.), in www.distretto.torino.giustizia.it e la Relazione del Presidente della Corte d'appello di Roma per l'anno 2017 (p. 26 s.), in www.giustizia.lazio.it.

¹⁸ Cfr., testualmente, la *Relazione al d.d.l. n. 2798/C* – presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 23 dicembre 2014 e “base” dell'attuale “novella” –, p. 10 (consultabile in www.camera.it). In dottrina, M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015 (1), p. 9 s.

2. *La rinnovata disciplina del concordato fra continuità col passato e tratti originali.*

La “novella” reinnesta nel sistema il concordato nella duplice variante camerale e dibattimentale. Con riguardo alla prima, si è preferito introdurre un nuovo art. 599-*bis* c.p.p., anziché ripristinare gli abrogati commi 4 e 5 dell’art. 599 c.p.p. Considerati i problemi che, in passato, i legami fra la procedura qui in esame e i casi di rito camerale in appello *ex* art. 599 comma 1 c.p.p. avevano suscitato, la nuova opzione sistematica appare condivisibile¹⁹. Va da sé che, data tale opzione, non c’era ragione di riproporre, siccome superflua, la precisazione – figurante nell’*incipit* dell’art. 599 comma 4 nel testo introdotto dalla legge n. 14 del 1999 e abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008 – che l’accordo possa essere concluso «anche al di fuori dei casi di cui al comma 1» del medesimo art. 599 c.p.p.: nessun dubbio, quindi, che il concordato possa oggi coinvolgere, con riguardo tanto ai motivi rinunciati, quanto a quelli di cui si chiede l’accoglimento, questioni, indifferentemente, attinenti alla responsabilità o alla pena²⁰.

La struttura del concordato – *sub specie* di legittimazione a proporlo, forme, termini e contenuti del medesimo, tempi e modi del vaglio giurisdizionale – rimane quella pregressa, sì che sul punto può intendersi pressoché integralmente “mutuabile” l’elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale relativa agli abrogati artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p.²¹. Nel dettaglio:

a) quanto alla variante camerale, si prevede che la corte decida in camera di consiglio allorché, prima che venga emessa la citazione a giu-

¹⁹ Secondo L. SURACI, *Il concordato sui motivi di appello*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Orlando*, Pacini Giuridica, 2017, p. 251, la nuova collocazione sistematica dell’istituto parrebbe «volerne rimarcare la connotazione differenziale rispetto all’ordinario giudizio d’appello, connotazione comunque inidonea a fondare l’idea di un nuovo, inedito e, quindi, sospettabile giudizio speciale».

²⁰ V. anche I. GUERINI, *Il ritorno alla giustizia negoziata: il “nuovo” concordato in appello*, in www.lalegislazionepenale.eu, 11 dicembre 2017, p. 7; N. PASCUCCHI, *Il ritorno del concordato sui motivi di appello, tra esigenze processuali e timori di malfunzionamento*, in *Dir. pen. cont.*, 2017 (11), p. 34.

²¹ Analogamente I. GUERINI, *Il ritorno alla giustizia negoziata*, cit., p. 7; L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 251.

dizio²², le parti – non solo, quindi, il pubblico ministero²³ e l'imputato, ma anche le parti private diverse da quest'ultimo ove l'accordo coinvolga, *sub specie* di motivi rinunciati o patteggiati, i rispettivi interessi²⁴ – ne facciano richiesta nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p.²⁵, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi sino ad esaurire l'intero *devolutum*²⁶. Spetta peraltro solo all'imputato e al pubblico ministero – ed eventualmente al civilmente obbligato per la pena pecuniaria – l'ulteriore “passaggio” dell'accordo, vale a dire l'indicazione della pena che, alla luce dei motivi “patteggiati”, si renda eventualmente necessario rideterminare. Se il giudice accoglie il concordato – chiariremo in seguito sulla base di quali criteri, la “novella” imponendo qualche precisazione – lo recepisce con sentenza. Altrimenti dispone la citazione delle parti a comparire in dibattimento²⁷, nel quale caso la richiesta di

²² Quest'ultima rappresenta infatti «il *discrimen* temporale fra le due forme di patteggiamento»: così, con riguardo alla “vecchia” disciplina dell'istituto, E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 117; v. anche F. CAPRIOLI, *La definizione concordata*, cit., p. 629.

²³ Per i problemi connessi all'individuazione dell'ufficio del pubblico ministero deputato a “concordare” sui motivi d'appello v. *infra*, § 5.

²⁴ Cfr. F. CAPRIOLI, *La definizione concordata*, cit., p. 626, nota 2; G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Giuffrè, 1994, p. 490 s., nonché *amplius*, con qualche *distinguo* in ordine al ruolo della parte civile, E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 106 s. Dopo la riforma del 2017, cfr. L. CAPRARO, *Novità per l'appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria*, in A. SCALFATI (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Giappichelli, 2017, p. 206 s.; I. GUERINI, *Il ritorno della giustizia negoziata*, cit., p. 13; A. MARANDOLA, *Il ritorno del concordato sui motivi d'appello*, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO, *Le recenti riforme in materia penale*, Cedam, 2017, p. 400.

²⁵ Quanto all'imputato, il richiamo all'art. 589 c.p.p. attrae il concordato fra gli atti personalissimi, ai quali fini, ove non provveda direttamente l'interessato, occorre che al difensore sia rilasciata apposita procura speciale.

²⁶ Vigente la “vecchia” disciplina del concordato era pacifico – e così anche oggi – che l'accordo dovesse coprire, fra motivi patteggiati e rinunciati, l'intera area del *devolutum*, ad evitare la vanificazione dell'effetto deflativo: per tutti E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 69, secondo cui «la completezza dei termini dell'accordo è requisito di ammissibilità della domanda congiunta», come si evince anche dalla *littera legis*, laddove – allora come adesso – «salda la richiesta di definizione concordata del processo alla rinuncia “agli” altri eventuali motivi». In giurisprudenza, Cass., 1° aprile 1996, L., in *www.iusexplorer.it*. Sul tema v. anche *infra*, § 4.

²⁷ Come già si era osservato in passato (E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 122), il rito procede invece comunque nelle forme camerali quando il *devolutum* fosse

accoglimento e la rinuncia ai motivi perdono efficacia, ferma restando la possibilità di riproporle in tale fase processuale.

b) la variante dibattimentale si innesta invece allorché le parti formulino la concorde richiesta «a norma dell'articolo 599-*bis*», per la prima volta o a seguito di pregresso rigetto “camerale”²⁸, nell'udienza *ex art.* 602 c.p.p.: in tale caso il giudice d'appello, quando ritiene che la richiesta vada accolta, provvede immediatamente con sentenza; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento, nella quale eventualità la richiesta e la rinuncia ai motivi restano privi di effetto ove il tenore della decisione finale sia difforme dall'accordo²⁹.

Su tale sperimentato impianto si innestano però due significative novità, funzionali – come chiarito dalla Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 2798/C³⁰ – a ridurre il rischio che il concordato dia spazio, come in passato, a prassi di esagerato lassismo sanzionatorio.

Ci riferiamo innanzitutto all'art. 599-*bis* comma 2 c.p.p., che esclude «dall'applicazione del comma 1» – cioè dalla variante camerale del concordato – «i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati

originariamente limitato ai soli profili sanzionatori, dovendo in tal caso applicarsi l'art. 599 comma 1 c.p.p. Non sembra, infatti, che la rinnovata collocazione sistematica del concordato – in un autonomo art. 599-*bis* c.p.p. anziché nel “corpo” dell'art. 599 c.p.p. – induca a rivedere questa conclusione.

²⁸ L'assunto era pressoché pacifico vigente il “vecchio” art. 599 comma 4 c.p.p. (per tutti, ancora, E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 118), e non c'è motivo di metterlo in discussione, considerata, da un lato, la piena sovrapposibilità dell'odierno dato testuale a quello pregresso, dall'altro l'opportunità, a fini deflativi, di favorire quanto più possibile la soluzione concordata del giudizio d'appello: cfr., in questo senso, L. CAPRARO, *Novità per l'appello*, cit., p. 205. Sembra invece alludere alla sola eventualità di una riproposizione dibattimentale del concordato originariamente rigettato in camera di consiglio C. PARODI, *Riforma Orlando: tutte le novità*, Giuffrè, 2017, p. 91.

²⁹ Se ne ricava che il giudice potrebbe recuperare *in extremis*, cioè con la sentenza conclusiva dell'ordinario giudizio d'appello, il concordato prima rigettato: la circostanza non è indifferente, dato che la rinnovata efficacia della richiesta e dei motivi riduce *a posteriori* l'ambito del *devolutum*, con quanto ne consegue in ordine ai margini di ricorribilità per cassazione (sui quali v. *infra*, § 7).

³⁰ Cfr. *Relazione*, cit., p. 10.

dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza», così estendendo all'istituto in esame le preclusioni oggettive e soggettive previste dall'art. 444 comma 1-*bis* c.p.p. per il patteggiamento "allargato" (con la sola eccezione, sotto il profilo soggettivo, dei recidivi "qualificati" ex art. 99 comma 4 c.p.).

È opportuno precisare sin d'ora come non sia affatto scontata la riferibilità delle preclusioni *de quibus* anche alla variante dibattimentale dell'accordo sui motivi d'appello: infatti, seppure l'art. 602 comma 1-*bis* c.p.p., nel consentire alle parti di proporre in dibattimento il concordato «a norma dell'articolo 599-*bis*», sembri richiamare integralmente quest'ultima disposizione – preclusioni comprese –, l'analisi dei lavori preparatori potrebbe smentire tale opzione interpretativa.

Nel testo originariamente presentato dal Governo, l'art. 18 del d.d.l. n. 2798/C prevedeva espressamente l'estensione delle succitate preclusioni oggettive e soggettive al concordato "dibattimentale", proponendo di interpolare l'art. 602 c.p.p. non solo con l'attuale comma 1-*bis* – di generico richiamo all'art. 599-*bis* c.p.p. –, ma anche con un comma 1-*ter*, ove si statuiva l'applicabilità delle «esclusioni di cui all'articolo 599-*bis* comma 2». Le preclusioni caddero – come è noto – durante il primo passaggio alla Camera, sì che dal testo del d.d.l., approvato dall'Assemblea il 23 settembre 2015, risultavano coerentemente soppressi tanto l'art. 599-*bis* comma 2, quanto l'art. 602 comma 1-*ter*³¹. Quando, peraltro, i limiti oggettivi e soggettivi al concordato vennero alla fine riproposti in Senato – attraverso l'emendamento n. 28.4 al d.d.l. n. 2067/S³², poi approvato dalla Commissione giustizia³³ e recepiti

³¹ Cfr., in ordine a tali vicende, M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015, p. 5.

³² L'emendamento all'art. 28 del testo unificato del d.d.l. n. 2067/S e connessi, presentato in Commissione giustizia il 22 giugno 2016 dai senatori Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari, recitava: «Dopo il comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» inserire il seguente: «1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza»: cfr. *Atti Senato, XVII leg., Commissione giustizia*, res. somm. seduta 22 giugno 2016, n. 306.

to nel maxi-emendamento governativo sottoposto al voto di fiducia il 15 marzo 2017 – il comma 1-*ter* dell'art. 602 non fu reintrodotta, e la disposizione manca, in effetti, nel testo della “novella” oggi in vigore dopo la definitiva approvazione alla Camera. Di qui un importante argomento a sostegno di una lettura “riduttiva” dell’ambito applicativo dei limiti *de quibus*³⁴, seppure non ci si nasconda che l’assenza, durante il dibattito parlamentare, di spiegazioni esplicite della predetta “sparizione”, potrebbe indurre ad ascriverla ad una dimenticanza, più che alla volontà del legislatore³⁵.

Il secondo intervento, deputato a prevenire il ritorno di impropri “saldi” sanzionatori, si rinviene nell’art. 599-*bis* comma 4 c.p.p., ove si incarica il «procuratore generale presso la corte d’appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto», di dettare, alla luce della «tipologia dei reati» e della «complessità dei procedimenti», le linee-guida per il magistrato del pubblico ministero in udienza, ferma restando, peraltro, l’autonomia garantita a quest’ultimo dall’art. 53 comma 1 c.p.p.

Chiaramente collegata a questo strumento, ed ispirata a un’esigenza di trasparenza e uniformità delle prassi applicative dell’istituto, appare poi la previsione, *ex art.* 1 comma 72 legge n. 103 del 2017, che i presidenti di corte d’appello, con la relazione annuale sull’amministrazione della giustizia *ex art.* 86 ord. giud., debbano riferire «dati e notizie sull’andamento dei giudizi d’appello definiti ai sensi dell’articolo 599-*bis*».

Un’ultima novità attiene alla disciplina della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza che accoglie l’accordo sui motivi: sul presupposto “empirico” della frequenza con cui, in passato, i ricorsi contro le sentenze “concordate” venivano dichiarati inammissibili³⁶, ed accomunando – anche sotto questo profilo – l’istituto in esame al patteggiamento, l’art. 610 comma 5-*bis* c.p.p. prevede che

³³ Cfr. *Atti Senato, XVII leg., Commissione giustizia*, res. somm. seduta 27 luglio 2016, n. 322. Cfr. altresì l’art. 27 comma 1 del d.d.l. n. 2067/S nel testo definitivamente approvato dalla Commissione giustizia e comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2016.

³⁴ Sembra accedere a siffatta lettura M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell’appello*, cit., p. 170, nel rilevare che «si escludono dall’applicazione del concordato *in camera di consiglio* [il corsivo è nostro] i procedimenti per alcuni gravi delitti (...)».

³⁵ Secondo I. GUERINI, *Il ritorno alla giustizia negoziata*, cit., p. 8, nota 28 «pare ragionevole ritenere che le preclusioni operino anche con riguardo al concordato in appello concluso in dibattimento».

³⁶ Cfr. la *Relazione al d.d.l. n. 2798/C*, cit., p. 10.

l'inammissibilità del ricorso «contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*» sia dichiarata con le stesse modalità semplificate introdotte per il rilievo in cassazione delle inammissibilità formali di più semplice accertamento³⁷, vale a dire «senza formalità di procedura», salva l'esperibilità del ricorso straordinario *ex art. 625-bis* c.p.p. avverso la declaratoria di inammissibilità.

Nel presente lavoro ci concentreremo sulle summenzionate modifiche all'impianto del "vecchio" concordato, mentre affronteremo le questioni interpretative, che l'istituto poneva già in passato, nei soli limiti in cui dette modifiche, o altri spunti ricavabili dalla "novella", possano suggerire nuove soluzioni.

3. *Le preclusioni oggettive e soggettive: a) un fattore di accresciuta ambiguità del rapporto col patteggiamento.*

Nel circoscrivere l'accesso al concordato – quantomeno nella forma camerale – sulla base delle medesime preclusioni oggettive e soggettive previste per il patteggiamento "allargato", l'attuale legislatore, più che fornire un convincente antidoto al rischio di "lassismo" sanzionatorio nei procedimenti per i più gravi reati – al quale scopo, come vedremo, paiono ben più consone le linee-guida *ex art. 599-bis* comma 4 c.p.p. –, finisce per contraddire l'intento, dichiarato a chiare lettere nella relazione al d.d.l. n. 2798/C, di meglio distinguere il «concordato sui motivi» dall'«applicazione concordata della pena»³⁸: la previsione di cui si discute, infatti, accresce a dismisura l'ambiguità del rapporto fra il con-

³⁷ Si tratta, giusta l'art. 610 comma 5-*bis* primo periodo c.p.p., dei «casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581, e d)».

³⁸ Cfr. M. BARGIS, *Primi rilievi*, cit., p. 9. A dimostrazione di una certa "sciatteria" dei proponenti, va notato che il passaggio della Relazione al d.d.l. n. 2798/C, in cui si dà conto dell'intento di risolvere l'ambiguo rapporto fra concordato e patteggiamento, è mutuato pressoché testualmente dalla "nota di commento" al testo dell'art. 599-*bis* formulato dalla *Commissione di studio in tema di processo penale* presieduta dal Dott. Giovanni Canzio (istituita con d.m. 10 giugno 2013), ove peraltro, del tutto coerentemente, nessuna preclusione oggettiva e soggettiva era prevista per l'accesso all'accordo sui motivi. L'articolato della "Commissione Canzio" e la nota di commento si possono leggere in *Dir. pen. cont.*, 27 ottobre 2014.

cordato e il rito *ex artt.* 444 e s. c.p.p.³⁹.

Ciò non tanto per il fatto che i reati e gli *status* soggettivi, preclusivi dell'accesso ai due istituti, siano i medesimi⁴⁰, ma perché la previsione stessa di siffatte condizioni ostative, comprensibile con riguardo al patteggiamento – ad evitare un “premio” sanzionatorio in casi di conclamata gravità –, è inconciliabile con il concordato, a meno che se ne voglia mettere in discussione l'estraneità alle logiche premiali, o si intendano sovvertire i criteri del vaglio giurisdizionale sull'accordo delle parti⁴¹.

Come è noto, la riflessione sul concordato si è fin dall'inizio preoccupata di metterne in luce analogie e differenze rispetto al patteggiamento: salve poche eccezioni, dottrina e giurisprudenza si sono però sempre allineate nel limitare alla matrice negoziale il punto di contatto fra i due istituti, nettamente distinti, invece, quanto alla natura premiale – del tutto carente nel concordato, che non contempla “sconti” legati al rito⁴² –, e al vaglio giurisdizionale sull'accordo, che, benché circoscritto

³⁹ Il rilievo è pressoché unanime in dottrina: cfr. M. BARGIS, *Primi rilievi*, cit., p. 9; M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit., p. 170; L. CAPRARO, *Novità per l'appello*, cit., p. 211; D. FERRANTI, *Riflessioni sulle linee-guida della riforma del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2640; I. GUERINI, *Il ritorno alla giustizia negoziata*, cit., p. 9; E. LORENZETTO, *L'appello nell'età della restaurazione*, in *Giur. it.*, 2017, p. 2279 s.; A. MARANDOLA, *Il ritorno del concordato*, cit., p. 405; N. PASCUCCI, *Il ritorno del concordato*, cit., p. 35 s.; L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 251 s. Cfr., inoltre, le osservazioni del Prof. Francesco Caprioli, in *Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine conoscitiva*, res. sten. seduta 29 aprile 2015, p. 7. In termini meno critici, invece, C. SCACCIANOCE, *La Riforma “Orlando” e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla “specificità” dei motivi alla struttura ‘mutevole’ dell'appello*, in *www.archiviopenale.it*, 2017 (3), p. 19; A. SCALFATI, *Tomografia di una riforma*, in A. SCALFATI (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, cit., p. 15.

⁴⁰ Anche sotto questo profilo, invero, è stata mossa qualche condivisibile critica, rilevandosi l'incongruenza dell'aver escluso dalle fattispecie ostative al concordato reati di analoga o più elevata gravità (quali l'omicidio e la strage), tralasciati, in materia di patteggiamento allargato, solo per l'impossibilità, dato il quadro edittale, di contenere la pena detentiva entro il tetto di cinque anni che permette l'accesso al rito: cfr., sul punto, i rilievi del Prof. Francesco Caprioli, in *Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine conoscitiva*, res. sten. seduta 29 aprile 2015, cit., p. 12, e della Prof.ssa Stefania Carnevale, in *Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine conoscitiva*, res. sten. seduta 8 aprile 2015, p. 8.

⁴¹ V. anche, con qualche diversa sfumatura, A. MACCHIA, *Le novità dell'appello: rinnovazione dell'appello, concordato sui motivi*, in *Dir. pen. cont.*, 9 novembre 2017, p. 15.

⁴² Cass., 31 maggio 1990, Calderaro, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 100, ha ritenuto manifestamente infondata, alla luce dell'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale del “vecchio” art. 599 comma 4 c.p.p. in quanto non prevedeva una dimi-

in estensione – vertendo sui soli motivi patteggiati e sulle questioni rilevabili d'ufficio⁴³, con esclusione, quindi, dei motivi rinunciati⁴⁴ – è assai pregnante *in profondità*: infatti, da un lato l'accoglimento dei motivi concordati ne postula l'accertata ammissibilità e fondatezza⁴⁵, dall'altro la pena, eventualmente indicata dalle parti in conseguenza dell'accordo, dev'essere ritenuta congrua rispetto a tutti gli ordinari parametri *ex art.* 133 c.p.⁴⁶.

In siffatto contesto, non si vede come possano “inquadarsi” le citate preclusioni oggettive e soggettive. In primo luogo, delle due l'una: o il motivo di cui si chiede l'accoglimento è ammissibile e fondato – e allora non si vede perché, quale che sia il titolo del reato o la condizione soggettiva dell'imputato, non lo si debba accogliere con la procedura semplificata “concordata”⁴⁷ – o non lo è, nel quale caso non sarebbe certo il negozio fra le parti a scongiurarne il rigetto.

Considerato, poi, che l'opzione negoziale *ex art.* 599-*bis* c.p.p. di per sé non comporta sconti sanzionatori⁴⁸, e che, seppure siano le parti a proporli “di fatto” – rideterminando la pena all'eccessivo ribasso –, nulla vieta al giudice di respingere l'accordo, non si comprende perché il titolo del reato, o lo *status* dell'imputato, dovrebbe rappresentare un ostacolo.

Occorre fra l'altro tenere conto del fatto che la Corte costituzionale, chiamata a vagliare la conformità agli artt. 3 e 111 Cost. delle preclusio-

nente “premiata” connessa al rito. Ciò sul presupposto della diversa *ratio legis* sottesa, rispettivamente, al concordato e al patteggiamento.

⁴³ Sul tema v. anche *infra*, § 6.

⁴⁴ Cfr. F. CAPRIOLI, *La definizione concordata*, cit., p. 628 s.; E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 71 s. In giurisprudenza Cass., 15 ottobre 2009, Camassa, in *C.e.d.*, n. 245919; Cass., 28 ottobre 1999, Dell'Utri, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1641.

⁴⁵ Per tutti E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi*, cit., p. 71. In giurisprudenza, Cass., 18 settembre 2000, Dal Bianco, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3444.

⁴⁶ Cfr., ancora, la dottrina citata *sub* nota 44; in giurisprudenza, Cass., 28 ottobre 1999, Dell'Utri, cit.

⁴⁷ Rileva L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 250, che non è certo «il titolo del reato ad incidere sulla fondatezza di uno o più motivi di impugnazione».

⁴⁸ Come ha rilevato il Prof. Francesco Caprioli, in *Atti Camera, XVII leg., Commissione giustizia, Indagine conoscitiva*, res. sten. seduta 29 aprile 2015, cit., p. 12, il concordato «dovrebbe funzionare solo come strumento di accelerazione di una procedura che sarebbe destinata comunque a concludersi con l'applicazione di una pena ridotta, e non invece come strumento di applicazione di una pena ridotta per effetto dell'accelerazione che è stata data alla procedura».

ni oggettive e soggettive al patteggiamento “allargato”, ha sì ritenuto che queste esprimano una scelta di per sé non arbitraria del legislatore, ma sul presupposto, fra l’altro, che non sia irragionevole «escludere che in determinate ipotesi (...) le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell’accusa, destinato a sfociare in un accertamento pieno di responsabilità e che lasci integro il potere del giudice di autonoma determinazione del trattamento punitivo»⁴⁹. Nel caso d’interesse, al contrario, l’economia processuale sarebbe perseguibile senza alcun pregiudizio né della pienezza dell’accertamento, né dei poteri del giudice in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: di qui più di un dubbio sulla conformità dell’art. 599-*bis* comma 2 c.p.p. alla Costituzione⁵⁰.

Date tali premesse, il confinamento delle preclusioni alla variante camerale del concordato, secondo la lettura “riduttiva” sopra suggerita⁵¹, appare – in una prospettiva di “riduzione del danno” – oltremodo auspicabile.

4. Segue: b) *primi nodi interpretativi*.

L’inammissibilità del concordato «nei procedimenti» per taluni reati “ostativi” induce a domandarsi se, ove le parti chiedano di accogliere un motivo d’appello volto a modificare in senso “non ostativo” la qualifica giuridica ravvisata dal giudice di primo grado, o ad escludere un’aggravante ostativa⁵², l’accordo, comprensivo degli eventuali riflessi sanzionatori, possa essere stipulato.

Il dato testuale potrebbe indurre a una risposta negativa, sul presupposto che il “procedimento” rimanga attinente al reato “ostativo” finché la decisione giurisdizionale conclusiva del grado non abbia eventualmente mutato la qualifica giuridica o escluso la circostanza aggravante: nella situazione esemplificata, quindi, al giudice del gravame non

⁴⁹ Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 455, in *Giur. cost.*, 2006, p. 4597.

⁵⁰ Cfr. I. GUERINI, *Il ritorno della giustizia negoziata*, cit., p. 13; N. PASCUCCI, *Il ritorno del concordato*, cit., p. 36 s.; L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 253 s.

⁵¹ V. *supra*, § 2.

⁵² Si pensi all’aggravante *ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*.